

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**  
**N. 158/2015**  
**dell'11 giugno 2015**  
**che modifica l'allegato XIII (Trasporti) dell'accordo SEE [2016/2193]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione <sup>(1)</sup>.
- (2) Il regolamento (UE) n. 361/2014 abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XIII dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato XIII dell'accordo SEE è così modificato:

1. dopo il punto 32a [regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio] è inserito il seguente punto:


«32aa. **32014 R 0361**: Regolamento (UE) n. 361/2014 della Commissione, del 9 aprile 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1073/2009 con riguardo ai documenti per il trasporto internazionale di passeggeri mediante autobus e che abroga il regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione (GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- a) Gli Stati EFTA riconoscono i documenti UE rilasciati dagli Stati membri dell'UE e dall'UE e gli Stati membri dell'UE riconoscono i documenti rilasciati dagli Stati EFTA.
- b) All'articolo 7, anziché «normativa comunitaria» leggasi «normativa applicabile a norma dell'accordo SEE».
- c) Nei documenti di cui agli allegati da II a VI, anziché «Stato membro/Stati membri» leggasi «Stato membro/Stati membri dell'UE o Stato/Stati EFTA-SEE», anziché «normativa dell'Unione» e «pertinente legislazione dell'Unione» leggasi «accordo SEE», anziché «normativa comunitaria» leggasi «normativa applicabile ai sensi dell'accordo SEE» e anziché «licenza comunitaria» leggasi «licenza».
- d) Il testo del punto 1(v) nella parte C del documento di cui all'allegato II è sostituito da «l'imposta sul valore aggiunto (IVA) o l'imposta sul fatturato sui servizi di trasporto.».

<sup>(1)</sup> GU L 107 del 10.4.2014, pag. 39.

<sup>(2)</sup> GU L 268 del 3.10.1998, pag. 10.



e) Nei documenti di cui agli allegati II, III, IV, V e VI, le parole «Islanda (IS), Liechtenstein (FL) e Norvegia (N)» sono aggiunte a tutti gli elenchi di sigle distintive dei paesi e le parole, «adattato ai fini dell'accordo sullo Spazio economico europeo» sono aggiunte dopo le parole «regolamento (CE) n. 1073/2009» e «regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006».

f) Nella tabella del documento di cui all'allegato VI sono inserite le abbreviazioni «IS», «FL» e «N.»

2. Il testo del punto 33c (Regolamento (CE) n. 2121/98 della Commissione) e dell'appendice 6 è soppresso.

#### Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 361/2014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 12 giugno 2015, a condizione che siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*), oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 88/2014 del 16 maggio 2014 (†).

#### Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 2015

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Gianluca GRIPPA

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

(†) GU L 310 del 30.10.2014, pag. 40.

